

**L'accesso ai documenti ed alle informazioni in materia ambientale : non serve un interesse giuridicamente rilevante.**

1) La normativa di riferimento.

Pochi sanno che in materia di accesso all'informazione ambientale il d.lgs. 195 del 19.8.2005, attuativo della direttiva 28.1.2003, n. 2003/4/CE, ha introdotto una normativa specifica, speciale e, quindi, prevalente rispetto al diritto d'accesso riconosciuto dagli artt. 25 e segg. della L. 241/1990.

Trattasi di circostanza piuttosto singolare, tenuto conto che sono trascorsi ormai 5 anni circa dall'approvazione della legge predetta e che tale disciplina speciale si differenzia, spesso anche rilevantemente, da quella "comune".

Premesso che, per rientrare nell'ambito della disciplina del d.lgs. n. 195/05, occorre la sussistenza di un nesso funzionale concreto tra gli elementi e fattori ambientali con la misura amministrativa richiesta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8.5.2008, n. 2131), sembra più che opportuno passare brevemente in rassegna le principali previsioni in materia di accesso ambientale, evidenziandone le differenze (e le maggiori tutele) rispetto alla comune disciplina del diritto d'accesso.

2) Chiunque può accedere: non occorre alcun interesse giuridicamente rilevante.

Tre sono le differenze principali che ampliano il diritto del privato di accedere ad atti e documenti in materia di informazioni ambientali rispetto alle altre materie.

La prima, decisamente la più rilevante, consiste nel fatto che, per accedere alle informazioni ambientali, non occorre dimostrare né dichiarare di essere titolari di alcun interesse giuridicamente rilevante all'accesso, come è invece necessario in base alla disciplina comune.

Il d.lgs. n. 195/05 citato, infatti, prevede che l'autorità pubblica renda "disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse" (art. 3, comma 1; cfr. anche TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 18.10.2008, n. 1339).

Ne consegue che tutti i cittadini, ma anche le associazioni di protezione ambientale (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 10.12.2008, n. 4082) possono accedere a tali informazioni, indipendentemente da ogni legame giuridico (ad esempio, essere proprietario o titolare di altro diritto) con l'area oggetto della richiesta.

Rimane, peraltro, il limite costituito dal fatto che la richiesta deve rispondere alla finalità di mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali, non deve essere eccessivamente generica, né può tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato di tutti i procedimenti amministrativi *in itinere* e, più in generale, sull'intero operato di un ente pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16.2.2007, n. 668; TAR Liguria, sez. I, 12.10.2007, n. 1759 e la recentissima TAR Campania, Salerno, sez. I, 18.5.2009, n. 2359).

3) È sufficiente una generica richiesta su un determinato contesto ambientale.

La seconda differenza consiste nel fatto che, *"non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ed elaborarle e comunicarle al richiedente"* (TAR Liguria, 27.10.2007, n. 1870).

Come si vede, inoltre, *“a differenza di quanto avviene per l'ordinario diritto di accesso, in materia ambientale può essere richiesto alla P.A. anche l'elaborazione di dati in suo possesso”* (TAR Veneto, sez. III, 7.2.2007, n. 294).

4) Solo in casi predefiniti dalla legge la richiesta può essere respinta.

Infine, non bisogna trascurare che il d.lgs. 195/05 enumera, ai commi 1 e 2 dell'art. 5, i soli casi in cui è possibile negare l'accesso informazione ambientale<sup>1</sup>, dovendosi dunque concludere che in ogni altro caso la richiesta deve essere accolta.

Per quanto concerne i casi di cui al comma 2 ed al comma 1, lett. d ed e, è comunque eventualmente possibile ottenere un accesso parziale, ove si possa espungere le informazioni la cui riservatezza è tutelata dalla norma

Oltretutto, nei casi in cui la richiesta riguarda emissioni nell'ambiente, anche i casi previsti al comma 2, lett. a, d, f, g e h non comportano diniego.

Il favore della legge verso l'accoglimento della richiesta è, del resto, reso ancora più esplicito dalla previsione per cui tutte le ipotesi normative in cui occorre negare l'accesso devono essere interpretate in senso restrittivo (art. 5, comma 3).

5) Il termine per ottenere la disponibilità del materiale richiesto.

Il termine massimo di ottenimento dei documenti è forse l'unico aspetto per il quale la tutela giuridica appare peggiore rispetto al comune diritto d'accesso. L'articolo 3, comma 2, d.lgs. citato, stabilisce, invero, che, usualmente, il termine massimo per mettere a disposizione le informazioni è di trenta giorni, come avviene per il diritto di accesso “comune”: tuttavia, nel caso di richieste di particolare complessità e/o di notevole entità (indicazioni, peraltro, assai generiche, che si potrebbero prestare a facili forzature interpretative da parte delle pubbliche amministrazioni) tale termine può protrarsi sino a sessanta giorni.

\* \* \*

In conclusione, è bene che soggetti privati e pubblici non trascurino la sussistenza di una disciplina specifica per l'accesso alle informazioni ambientali rispetto all'accesso ordinario, nonché le differenze che esistono a seconda se si ricade nell'uno o nell'altro caso.

In proposito, vale la pena evidenziare che, per individuare la disciplina effettivamente applicabile, deve farsi riferimento all'oggetto reale della richiesta, mentre non rileva, se non del tutto secondariamente, quale disciplina il privato abbia richiamato (erroneamente) nell'istanza.

<sup>1</sup> “L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

- a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;
  - b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;
  - c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
  - d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
  - e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
  - b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
  - c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
  - d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
  - e) ai diritti di proprietà intellettuale;
  - f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  - g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
  - h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.”

avv. Sergio D'Arienzo